

Parere in merito:

- alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante statuto della mutua europea, ed
- alla proposta di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della mutua europea relativamente al ruolo dei lavoratori⁽¹⁾

(92/C 223/15)

Il Consiglio, in data 26 marzo 1992, ha deciso, conformemente alle disposizioni degli articoli 54 e 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposte di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Ramaekers, correlatore Flum, in data 6 maggio 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato nel corso della 297^a sessione plenaria, svoltasi il 26 maggio 1992, a maggioranza, con 8 voti contrari e 15 astensioni, il seguente parere.

I. Il Comitato approva la proposta di regolamento fatte salve le osservazioni che seguono:

1. Introduzione

1.1. Il Comitato esprime soddisfazione per l'interesse testimoniato dalle istituzioni europee verso il settore mutualistico, interesse che si traduce nella proposta di regolamento della Commissione.

1.2. Dopo diverse risoluzioni del Parlamento europeo (relazione MIHR 1982 — relazione Avgerinos 1987) ed il parere del Comitato economico e sociale del 19 settembre 1990, che sottolineavano l'importanza delle imprese cooperative, mutue ed associative, e che chiedevano una presa di coscienza dei problemi particolari che la costruzione europea pone a tali imprese, il testo proposto dalla Commissione rappresenta un passo supplementare e decisivo di riconoscimento della specificità del settore a livello comunitario.

1.3. Lo statuto della mutua europea raggruppa nel suo ambito le mutue che esercitano attività di previdenza (MP) nonché le mutue che esercitano attività di assicurazione (MA), che presentano diversi punti di convergenza ma anche talune particolarità, che ne attestano la differenza.

1.4. È per questo che i due tipi di mutue rispondono al principio della democrazia mutualistica (gestione da parte degli assicurati stessi), soddisfano il principio

della solidarietà (nessuna selezione dei rischi), non procedono in nessun caso ad una ripartizione dell'attivo e non si avvalgono di amministratori remunerati. Per quel che riguarda le diversità, va segnalato che i due tipi di mutua sono generalmente di competenza di ministeri diversi (ministeri sociali per le mutue che esercitano attività di prevenzione e ministeri economici per quelle che esercitano attività assicurative), coprono rischi diversi (rischi relativi alle persone fisiche per le MP e totalità dei rischi: danni, vita, ecc., per le MA) e sottostanno a regolamentazioni specifiche. Inoltre le disposizioni legislative nazionali che disciplinano l'attività delle MA sono relativamente omogenee mentre le disposizioni legislative che regolano le attività delle MP si sono sviluppate in ciascun paese in base ai sistemi di sicurezza sociale: taluni prevedono un'assicurazione malattia obbligatoria mentre altri hanno un ruolo complementare o alternativo ai regimi obbligatori.

1.5. Il Comitato reputa assolutamente necessario che i tre regolamenti recanti statuto dell'associazione europea, della mutua europea e della società cooperativa europea vengano esaminati ed adottati simultaneamente.

1.6. Il Comitato desidera insistere sul mantenimento di un principio che esso reputa fondamentale; quello della «porta aperta», vale a dire della possibilità di creare una di queste tre entità europee sia con un'associazione sia con una mutua o una cooperativa nazionale.

1.7. Per tener conto del carattere evolutivo delle materie affrontate dal regolamento, il Comitato desidera apporvi una clausola elastica di revisione che permetta così, ad esempio, di modificare gli allegati di per sé esaurienti.

⁽¹⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1992, pag. 40-57.

1.8. Inoltre, dati i numerosi rinvii alle normative degli Stati membri contenuti nel regolamento, il Comitato invita la Commissione a proseguire lo studio comparato delle diverse legislazioni nazionali.

2. Posizione del Comitato economico e sociale

2.1. Il Comitato, nel parere del 19 settembre 1990, ha illustrato la sua posizione in merito allo statuto della ME, che può riassumersi in sei principali proposte:

2.1.1. Creazione di uno strumento giuridico specifico che sia facoltativo ed alternativo. Tale strumento terrà conto anche delle caratteristiche specifiche delle imprese dell'economia sociale.

2.1.2. Messa a punto di tecniche di finanziamento destinate a rafforzare o aumentare i fondi propri.

2.1.3. Rispetto del principio «un socio, un voto», applicabile anche alle persone giuridiche.

2.1.4. Cessione di beni, in caso di scioglimento, a organismi che perseguono un obiettivo analogo.

2.1.5. Accessibilità dello statuto sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche.

2.1.6. Possibilità di creare una società europea di questo tipo mediante fusione, apertura di filiali, trasformazione di una società nazionale oppure dal nulla.

3. Risposte offerte dalla proposta di regolamento del Consiglio

3.1. La risposta a tale auspicio è offerta dalla proposta di regolamento in generale e più specificatamente da un certo numero di considerando, che precedono lo statuto vero e proprio.

3.2. Il finanziamento della mutua europea viene affrontato nell'articolo 44, il quale prevede che questa possa accedere a tutti i mezzi di finanziamento alle stesse condizioni applicabili agli enti fondatori della mutua europea dello Stato in cui si trova la sede.

3.2.1. Il Comitato ritiene che tale disposizione rischi di condurre ad un fenomeno di distorsione della concorrenza tra ME a seconda del loro futuro paese d'insediamento rispettivo.

3.2.2. In un testo comunitario del genere, l'ideale, che può darsi risulti utopistico, sarebbe quello di permettere a tutte le mutue europee, qualsiasi sia la località della loro sede statutaria, di poter avere accesso ai mezzi di finanziamento previsti da una delle legislazioni nazionali.

3.2.3. Certo il Comitato è conscio, da un lato, delle difficoltà pratiche che una tale proposta suscita e, dall'altro, del rischio di distorsione della concorrenza tra mutue europee e mutue nazionali, ma è necessario rammentare che uno degli obiettivi dello statuto in esame è di permettere alle mutue europee di praticare le loro attività transnazionali senza svantaggi in rispetto alle società di capitali. Tuttavia, qualora la soluzione succitata sia inattuabile, si potrebbe forse almeno permettere alle ME di approfittare non soltanto dei mezzi di finanziamento previsti dalla legge nazionale vigente nella sede della ME stessa, ma altresì degli strumenti finanziari che dipendono dalle disposizioni legali dei paesi nei quali la ME possiede delle filiali.

3.2.4. Il Comitato incoraggia la Commissione a continuare i lavori onde trovare una soluzione europea al problema del finanziamento, il tutto tenendo presente una difficoltà notevole incontrata dalle mutue: l'aumento dei loro fondi propri.

3.3. L'articolo 20 stabilisce che ciascun socio della mutua europea dispone di un voto. Il Comitato propone di completare tale articolo introducendo il voto plurimo per i soci persone giuridiche e graduabile, ad esempio, in base al loro proprio personale. Tuttavia, tale facoltà dovrebbe essere completata con una soglia limite, prevista dallo statuto, onde evitare che un unico socio disponga della maggioranza assoluta.

3.4. In base all'articolo 52, l'attivo netto sarà devoluto ad altre mutue europee o ad enti assimilati, a meno che gli statuti non prevedano una formula diversa.

3.4.1. I considerando giustificano tale deroga in base alla necessità di tener conto di talune legislazioni nazionali che non conoscono il principio di devoluzione disinteressata. Se il motivo è questo, perché non prevedere che l'attivo netto sia ripartito in base al principio della devoluzione disinteressata, e solo in via eccezionale, per le mutue europee che si sono stabilite in un paese comunitario nel quale la legislazione conosce un principio differente, in funzione della normativa di tale Stato membro. Detta formulazione ha il vantaggio di evitare tale deroga statutaria sia negli Stati membri nei quali la devoluzione disinteressata è applicata sia in quelli nei quali a questo proposito la legge tace.

3.5. Il Comitato si stupisce del fatto che la proposta di regolamento (articolo 2) non abbia fatto propria la possibilità di creare una mutua europea da parte di persone fisiche. In effetti la mutua europea è definita come un'organizzazione di persone (relazione: articolo I e considerando 7).

Inoltre a sostegno di tale rivendicazione valgono anche altri argomenti nei testi:

3.5.1. In primo luogo, nel parere del 19 settembre 1990, il Comitato ha fatto osservare (punto 3.3 e seguenti) che la società europea non era adatta ai tre tipi di società dell'economia sociale in quanto strumento giuridico di cooperazione transfrontaliera. Una delle ragioni di tale inadeguatezza era l'inaccessibilità della società europea alle persone fisiche, il che impediva loro di organizzarsi su scala comunitaria, soprattutto nelle zone di frontiera. Per questa ragione, il Comitato ha chiesto che i futuri statuti della cooperativa, della mutua e della associazione europea, siano accessibili sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche.

3.5.2. In secondo luogo, nella sua comunicazione alla Commissione del settembre 1991, il Commissario europeo Cardoso e Cunha, responsabile anche dell'economia sociale, ha dichiarato che «l'obiettivo dell'iniziativa è naturalmente di facilitare l'accesso delle cooperative, delle mutue e delle associazioni, ai benefici del mercato interno, ma anche di contribuire alla realizzazione dell'Europa dei cittadini autorizzando le persone fisiche a creare cooperative, mutue ed associazioni a statuto europeo».

3.5.3. In terzo luogo, le persone fisiche non potrebbero costituire una mutua europea mentre lo statuto di associazione europea offre questa possibilità (articolo 3) se 21 persone fisiche aventi la nazionalità di almeno due Stati membri si riuniscono a tale scopo ed inoltre, la società cooperativa europea (secondo l'interpretazione della Commissione) può accogliere anche persone fisiche, dopo la sua creazione. Sarebbe auspicabile che i tre tipi di società, che formano l'economia sociale, godessero dello stesso trattamento sulla base del sistema più interessante: quello dell'associazione europea.

Tuttavia, tenuto conto del dualismo esistente tra mutua assicurativa e mutua di previdenza, il Comitato propone un regime a due velocità per quanto riguarda l'accesso alle persone fisiche:

- d'un lato, che queste siano ammesse in quanto soci fondatori di una MA (Mutua assicurativa) (allegato 1) a partire dall'entrata in vigore dello statuto,
- dall'altro, l'instaurazione di un periodo transitorio, ad esempio di 5 anni, per quanto riguarda la creazione di una MP (allegato 2) da parte di persone fisiche, e questo con la possibilità di riesaminare l'opportunità di prevedere tale apertura al termine del periodo suddetto.

3.6. Il Comitato auspica anzitutto che l'articolo 2 sia completato permettendo la creazione della ME ex nihilo da parte di persone fisiche (tenuto conto della distinzione fatta al punto precedente).

4. Proposte di modifica d'altre disposizioni della proposta di regolamento

4.1. Articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino

L'articolo permette agli statuti di derogare al principio della non remunerazione degli amministratori non professionisti, cosa del tutto contraria ai principi di base stessi dell'economia sociale. Il Comitato propone di bandire qualsiasi forma di remunerazione diretta, ma al contrario di prevedere il rimborso delle spese che gli amministratori dovessero sostenere: spese di trasporto, spese di soggiorno, ecc.

4.2. Articolo 2, paragrafo 2, primo capoverso

Il Comitato desidera che la Commissione gli fornisca una definizione precisa per quanto riguarda «l'esercizio di un'attività transnazionale effettiva e reale» in caso di creazione di ME per trasformazione.

4.3. Articolo 7, paragrafo 4, secondo trattino

Il Comitato propone di aggiungere la facoltà di riassicurazione alle attività di credito e di assicurazione.

4.4. Allegati

4.4.1. Il Comitato ritiene sia il caso di completare gli allegati menzionando le due forme di mutue tedesche che dovrebbero poter costituire una ME:

- die gesetzlichen Krankenkassen gemäss dem Sozialgesetzbuch (SGBV),
- die gewerblichen Berufsgenossenschaften gemäss Artt. 545 und 762 der Reichsversicherungsordnung (RVO).

4.4.2. Per quanto riguarda la Spagna, l'allegato I va così completato:

- Mutuas de Accidentes de Trabajo, reguladas por la Ley de Seguros Privados, de 2 de agosto de 1989.

II. Il Comitato approva la proposta di direttiva fatte salve le osservazioni che seguono:

1. Il Comitato si compiace degli sforzi intrapresi dalla Commissione per completare lo statuto della mutua europea tenendo conto in modo adeguato anche del ruolo dei lavoratori.

La direttiva coordina le disposizioni legislative dei singoli Stati membri riguardanti la partecipazione, l'informazione e la consultazione dei lavoratori e rappresenta un completamento irrinunciabile dello statuto della società mutua europea.

1.1. Tale direttiva è importante nella prospettiva d'una politica d'incoraggiamento della coesione economica e sociale nella Comunità.

1.2. Grazie alla direttiva in esame, i lavoratori potranno usufruire di una procedura d'informazione e di consultazione e potranno inoltre partecipare alla strategia delle mutue europee.

1.3. Il Comitato richiama l'attenzione sulla necessità di garantire che il regolamento e la direttiva entrino in vigore contemporaneamente.

2. Nei pareri sullo statuto della mutua europea, il Comitato ha più di una volta sostenuto che la partecipazione dei lavoratori è una condizione importante di sviluppo di una società democratica e di un'Europa dei cittadini.

2.1. A tale riguardo, il Comitato ribadisce ancora una volta che i lavoratori debbono da un lato poter essere rappresentati congiuntamente nei loro interesse nell'impresa e, dall'altro, poter partecipare a talune delle sue decisioni, senza che questo pregiudichi competenze ed efficienza della direzione dell'impresa. Il Comitato aveva già ribadito tale concezione nei pareri sulla

società per azioni europea del 25 ottobre 1972, del 29 maggio 1974 e del 28 marzo 1989.

2.2. A causa delle differenze politiche, sociali, storiche e filosofiche tra gli Stati membri, la partecipazione dei lavoratori non si è sviluppata secondo modelli del tutto comparabili e non ha raggiunto lo stesso livello in ciascuno Stato membro.

3. Per quanto riguarda la mutua europea, il Comitato ritiene inoltre che non sarà possibile realizzare subito un'armonizzazione in questo campo, come d'altronde in numerosi altri.

3.1. Si può pertanto accettare il metodo raccomandato dalla Commissione, che consiste nell'organizzare il sistema in modo flessibile tenendo conto della situazione giuridica esistente negli Stati membri.

3.2. Il Comitato reputa tuttavia che si debba assolutamente evitare di mettere a repentaglio o diminuire i livelli di partecipazione e codecisione raggiunti nei diversi Stati membri.

3.3. Occorre dunque fare in modo che le opzioni della Commissione in materia di partecipazione si equivalgano in termini di contenuto.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Michael GEUENICH

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Il seguente emendamento, dopo aver raccolto almeno un quarto dei voti espressi, è stato respinto in sede di dibattito:

Sezione II, punto 1

Aggiungere al termine della prima frase:

« ... pur volendo sottolineare che, in un contesto in cui venga posto l'accento sulla sussidiarietà, questo formerebbe innanzitutto oggetto di un accordo tra i datori di lavoro ed i lavoratori delle singole organizzazioni ».

Esito della votazione

Voti favorevoli: 20, voti contrari: 65, astensioni: 9.